

mafioso, per garantire la sicurezza dei cittadini e per affermare i principi della democratica e civile convivenza.

(2-02375)

« Bova ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle finanze, dell'interno e della difesa, per sapere — premesso che:

il 19 aprile 2000 in provincia di Lecce, alcuni scafisti hanno costretto gli occupanti di un gommone a buttarsi in acqua;

nella circostanza ha trovato certamente la morte un giovane curdo, e un altro risulta disperso —:

se non ritengano che la guardia di finanza, polizia e carabinieri debbano essere autorizzati ad intervenire con la forza nei confronti degli scafisti che condannano a morte certa il loro disgraziato carico di vite umane, gettando a mare sottocosta anche chi non sa nuotare;

se non ritengano che i finanzieri che hanno assistito da terra all'episodio, riuscendo a salvare altri tre immigrati che stavano annegando (uno di questi è deceduto dopo il ricovero in ospedale), debbano essere autorizzati a segnalare gli scafisti assassini perché questi vengano inseguiti e fermati con ogni mezzo dalle forze dell'ordine, prima che tornino a prendere un altro carico di disperati;

se non ritengano vergognoso e incivile che l'ultima affermazione ufficiale in materia da parte di un esponente del Governo sia stata quella dell'allora Ministro dell'interno Jervolino, che disse testualmente che l'unica speranza di fermare gli scafisti assassini era di approfittare di un loro eventuale errore di manovra durante la fuga;

quali iniziative s'intendano adottare al fine di evitare per il futuro analoghi episodi.

(2-02377)

« Giovanardi ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

CONTI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, per gli affari sociali e della giustizia.*

— Per sapere — premesso:

dalla fine di marzo presso svariati esercizi commerciali della nazione è in vendita una bevanda in lattina denominata Swiss Cannabis Drink;

sulla confezione la dicitura Cannabis campeggia a caratteri cubitali, nettamente prevalenti sul resto dell'impostazione grafica, ed accompagnata dall'immagine di alcune foglie della pianta in questione;

tra gli ingredienti del prodotto è riportata chiaramente la presenza di « canapa », anche se un inciso dai caratteri minuscoli avverte che nella bevanda non sarebbe presente tuttavia il principio attivo della *cannabis indica*, il tetraidrocannabinolo, indicato dal produttore solo con la sigla THC, sigla che di certo non rientra nell'uso comune del consumatore;

talbe bevanda è prodotta in Svizzera ma importata in Italia attraverso la Germania, grazie alle normative comunitarie che abbattono le esigenze autoritative per gli scambi tra i paesi membri;

attualmente sarebbero in corso delle analisi sul prodotto effettuate dai NAS di Milano, volte ad accertare l'eventuale presenza di tetraidrocannabinolo e la sua quantità;

il testo unico sugli stupefacenti vieta espressamente, negli articoli 82 ed 84, qualsiasi forma di pubblicità degli stupefacenti, anche occulta, oltre che qualsiasi forma di proselitismo ed induzione al consumo;

le normative sulla frode commerciale impongono di smerciare un prodotto con un'etichetta ed un nome commerciale che ne identifichi le caratteristiche nell'uso e

nelle modalità maggiormente note al consumatore —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti ed abbia in qualsiasi modo favorito o autorizzato la messa in commercio dello Swiss Cannabis Drink;

se e quali azioni si intendano intraprendere per proibire in via definitiva la commercializzazione di un prodotto che, indipendentemente dai principi attivi contenuti, basa le sue fortune commerciali su un chiaro, evidente ed inequivocabile riferimento al consumo di una sostanza stupefacente.

(3-05558)

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

all'istituto professionale di lingua tedesca Johann Gutenberg di Bolzano, gli studenti hanno dichiarato che durante l'orario scolastico un insegnante ha distribuito, durante l'orario di lezione materiale antiabortista compresi feti in plastica e ha ospitato alcuni membri dell'associazione austriaca Human life international;

questa incredibile vicenda è grave anche perché è stata data informazione sessuale priva di fondamenti scientifici;

lo stesso istituto ha motivato la vicenda spiegando che detta associazione aveva svolto lezioni simili in altri istituti della zona —:

se non ritenga necessario, pur nel rispetto delle autorità locali altoatesine, avviare un'indagine ispettiva per accettare la responsabilità di questa vicenda, quanti e quali siano le scuole in cui si è diffuso materiale antiabortista prodotto dall'associazione Human life international;

quali iniziative intenda adottare affinché simili episodi non accadano mai più.

(3-05559)

TARADASH. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel quotidiano *il Foglio* del 20 aprile 2000, nella rubrica « Piccola Posta », viene

riportata una lettera che riferisce di dissordini verificatisi nel carcere di San Sebastiano a Sassari per la protesta dei detenuti contro lo sciopero dei direttori degli istituti penitenziari che gli impediva di ricevere visite e vitto extra e che si era protratta fino a tarda notte;

nella lettera si riferisce anche della rimozione del comandante degli agenti penitenziari perché considerato troppo benevolo e dell'intervento dei cosiddetti Gom, i gruppi speciali di polizia penitenziaria che alle due di notte avrebbero spogliato i detenuti, li avrebbero ammanettati, pestati a sangue con calci, pugni, manganelli, colpi nei testicoli; molti avrebbero riportato ferite guaribili in oltre due mesi;

la lettera ricorda anche che il capo dei Gom avrebbe organizzato un'adunanza durante la quale si sarebbe rivolto ai detenuti dicendo « da adesso sono io il vostro Dio, in quindici giorni vi farò diventare degli agnellini »;

ai parenti dei detenuti non è stato permesso di vedere i feriti tra cui i più gravi sono stati spostati in altre carceri;

nell'interpellanza Taradash n. 2-02327, presentata il 23 marzo 2000, che non ha ricevuto risposta, si chiedeva al ministro interrogato quale sia il ruolo e quali le competenze dei cosiddetti Gruppi operativi mobili all'interno del sistema penitenziario e se non ritenesse necessario verificare che le direttive impartite agli agenti in essi operanti e l'azione da essi svolta siano sempre conformi alle norme di legge ed ai principi costituzionali —:

se i fatti riferiti siano veri e, in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare per perseguire i responsabili di fatti così gravi contro la incolumità e i diritti fondamentali dei detenuti;

se non ritenga necessario accettare e chiarire quali siano il ruolo e le funzioni dei Gruppi operativi mobili anche per definire i limiti della loro azione anche rispetto agli ambiti di competenza della polizia penitenziaria.

(3-05560)

VOLONTÈ. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

assieme a ex caserme, carceri dismesse e palazzi telefonici nel decreto del 27 marzo scorso emanato dal ministero del tesoro per la vendita all'asta dei propri beni risultano inseriti anche due veri e propri gioielli del nostro patrimonio artistico: l'isola Comacina e Villa Carlotta entrambi vanto dell'area comasca;

la paventata vendita sarebbe un vero affronto per i cittadini lariani e per l'intera comunità, si vorrebbero racimolare soldi svendendo il patrimonio storico e culturale che appartiene al nostro popolo oltretutto a prezzi di saldi, ma non si può « vendere » la memoria e la coscienza di una intera comunità;

inoltre nessuno è stato interpellato, non vi è stato alcun coinvolgimento degli enti pubblici né territoriali, il tutto viene fatto in modo furtivo e ambiguo con il chiaro intento di porre di fronte al fatto, o per meglio dire misfatto, compiuto —:

se non si intenda intervenire urgentemente per bloccare questo atto dissennato e prevaricante nei confronti di una intera comunità

se non si stia mettendo a punto la possibilità del passaggio di proprietà dell'isola agli enti locali permettendo in tal modo di salvaguardare la memoria storica, le tradizioni e la cultura non soltanto lombarda ma italiana tutta;

se non sia opportuno ed urgente avviare dei piani di valorizzazione dell'intera area comasca ricca di testimonianze storico-artistiche di altissimo valore.

(3-05561)

CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Di Giacomo, in sede di presentazione della lista regionale dei candidati concorrente nella recente competi-

zione elettorale per la quota maggioritaria, è stato indicato ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e per il raggruppamento di liste provinciali, facente capo allo schieramento politico di Forza Italia, quale delegato autorizzato a disegnare, personalmente o a mezzo di altri con le modalità previste dalla legge, i rappresentanti della lista regionale suddetta sia presso seggi elettorali che presso l'ufficio centrale circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 9 ultimo comma della legge 17 febbraio 1968 n. 108, concernente la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (come da documentazione esistente presso il tribunale di Campobasso);

il suddetto peraltro, pur avendo proceduto alla designazione dei rappresentanti di lista presso numerosi seggi elettorali della regione, non ha inteso in un primo tempo designare rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale, ritenendo che non ne sussistesse la necessità, ma, ultimata la votazione ed iniziate le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il delegato avendo avuto notizia di numerose irregolarità commesse in molti seggi elettorali (particolarmente si è già in possesso di quattro verbali di operazioni di seggio, in cui non sono state attribuiti voti per il maggioritario a nessuna delle liste presentate, ed altri ne sono stati richiesti), ed intendendo di dover provvedere, e d'urgenza, alla designazione di rappresentanti di lista presso detto Ufficio, ai fini della rilevazione di ogni dato o notizia utile per l'attivazione di eventuali ricorsi elettorali nella sede competente, ha appreso che tale facoltà non poteva più essere esercitata, in quanto si sarebbe reso operante il termine perentorio, di decadenza, coincidente con le ore dodici antimeridiane del giorno della votazione, quale previsto dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 recante norme per la elezione dei consigli provinciali; e tanto in conformità di disposizioni amministrative impartite dal Ministero dell'interno per la recente consultazione elettorale regionale, e contenute in opuscoli distribuiti a tutti gli uffici cui sono

devolute le relative operazioni (nel caso Pubblicazione n. 1-bis avente titolo «appendice alle leggi elettorali», pag. 35);

non si ritiene che l'assunto del ministero dell'interno sia condivisibile, poiché la norma citata articolo 18 della legge n. 122/1951, non ha e non può avere spazi di applicazione nella disciplina giuridica della consultazione elettorale in argomento;

espressamente, invero, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'articolo 1, comma 6, dispone che salvo quanto da essa disposto, per la elezione dei consigli regionali devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti, e cioè gli articoli dal 32 al 35 di detto testo unico, tra i quali va menzionata come disposizione certamente congruente con il problema qui evidenziato, il comma 9 dett. 4 dell'articolo 32, che stabilisce in qual modo debbano essere fatte le designazioni dei rappresentanti di lista e da chi debba essere autenticata la firma dei deleganti;

null'altro specifica la citata legge n. 108/1968 in ordine ai delegati di lista, come sul punto nessuna ulteriore e diversa disposizione è rilevabile dalla successiva legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli regionali a statuto ordinario, poiché anche questa, ed espressamente, richiama ancora una volta (articolo 1, comma 2) unicamente la legge fondamentale n. 108/1968;

dall'esame anche più attento della legislazione indicata sembra emergere con ogni evidenza che in nessun articolo di essa — esplicitamente od implicitamente — è stata mai richiamata, quale norma primaria direttamente regolante la materia o quale norma di applicazione residuale eventualmente applicabile in presenza di omessa diversa previsione legislativa, la legge 8 marzo 1951, n. 122, sulla elezione dei consigli provinciali. Cosicché non è

dato neanche intendere come possa mai il solo articolo 18 di tale legge ritrovarsi inopinatamente introdotto nella legislazione relativa alla elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario, a porre un termine di decadenza, e cioè un termine da cui discende una grave limitazione all'esercizio della facoltà di cui qui si discute, per la designazione dei rappresentanti di lista in sede di elezione dei consigli regionali;

neanche sotto il profilo dell'interpretazione letterale della legge la tesi esposta dal ministero dell'interno può essere considerata valida, poiché l'articolo 18 in argomento non disciplina affatto in sede di elezione dei consigli provinciali, le modalità di designazione dei rappresentanti di lista, (tra le quali modalità dovrebbe essere ricompresa la determinazione dell'ambito temporale entro cui deve essere fatta la designazione), ma disciplina le modalità di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, che è cosa del tutto diversa dalla prima in quanto propria di un sistema di formazione delle candidature, quale quello per la elezione dei consigli provinciali che non prevede « liste » ma unicamente « gruppi di candidati » (come chiaramente si deduce dall'articolo 14 e sgg. della legge suddetta);

palesemente, non appare neanche possibile far ricorso ad una presunta operatività del citato articolo 18 in via analogica, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, poiché non può ritenersi sussistente alcun vuoto normativo in tema, avendo il legislatore fatto indicazione specifica della disciplina da applicare per quanto non era stato espressamente previsto;

ciò stante, può solo ritenersi che la citazione ed il riferimento alla norma suddetta nel contesto del procedimento che qui ne occupa, non potendo configurarsi frutto di un refuso editoriale, sia certamente da riguardare come conseguenza di un malaccorto « collage » di disposizioni varie, solo apparentemente concorrenti, indotto probabilmente dalla confusione, tra « le liste provinciali » di cui tratta, ad esem-

pio, l'articolo 1, secondo comma della legge n. 43/1995, ed i «gruppi di candidati» concorrenti alla elezione dei consigli provinciali, erroneamente ritenute «liste», derivata dal recepimento di una espressione adoperata di certo nel linguaggio corrente, ma avente conseguenze aberranti allorquando viene assunta per indicare o precisare categorie tecnico-legali, poiché determina confusione anche della disciplina giuridica di istituti che sono ineguabilmente diversi -:

se non ritenga il Ministro competente dare disposizioni affinché l'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di Campobasso autorizzi il delegato ricorrente ad effettuare la nomina dei rappresentanti di lista di cui l'articolo 9 ultimo comma della citata legge n. 108/1968, e rimettere in termine gli stessi ai fini della eventuale rilevazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale di dati ed elementi ritenuti utili alle finalità proprie della lista da essi rappresentata, nonché di ogni provvedimento assunto dall'Ufficio suddetto nel tempo in cui i rappresentanti sono stati esclusi dalla partecipazione alle operazioni elettorali di competenza dell'Ufficio stesso. (3-05562)

BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO e SANTANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno circa 707 mila aspiranti maestri e maestre si sono presentati per sostenere le prove scritte del concorso ordinario per la scuola materna e per quella elementare;

da fonti di stampa si apprende che i provveditorati hanno in corso di pubblicazione in questi giorni i risultati per l'ammissione alle prove orali;

il numero dei respinti risulta molto più elevato nelle province del nord, dove la percentuale degli ammessi all'orale non supera, neppure nelle zone nelle quali si sono conseguiti i risultati migliori, il 20 per cento;

tale situazione appare confermata dai dati relativi ad alcune tra le maggiori province del nord: a Milano, dove allo scritto del 1° dicembre i candidati erano circa novemila, risultino ammessi alle prove orali in 1.480 (circa il 17 per cento), a Bergamo gli ammessi sono 954 su 3.600 domande, a Varese 900 su 2.400 e anche a Venezia e Bologna i risultati non sono stati migliori;

al contrario, nelle province meridionali le commissioni sembrano esser state più benevole verso i concorrenti. A Catania, ad esempio, sempre relativamente al concorso per la scuola elementare, dei 10.200 candidati presenti agli scritti ben 5.601 sono stati ammessi all'orale, vale a dire il 55 per cento -:

se il ministro non rilevi un'eccessiva sproporzione tra i risultati conseguiti nelle province del nord e quelli registrati nelle province del sud;

se risponda al vero l'ipotesi, ventilata da alcuni organi di stampa, di una specie di «premio di consolazione» per i candidati del sud, ai quali il superamento del concorso non garantirà comunque l'effettivo conseguimento della titolarità di cattedra (a causa dell'attuale copertura dei posti di insegnamento), bensì la semplice idoneità all'insegnamento, tra l'altro non spendibile nelle istituzioni scolastiche statali di altre regioni;

se tutto ciò non risulti alquanto umiliante per gli insegnanti delle regioni del nord dove peraltro solo il 24 per cento delle domande è stato presentato da candidati residenti. (3-05563)

GUERRA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto in data 27 marzo 2000 emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, si è provveduto alla definizione delle moda-

lità per la dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti ai fondi di cui al comma 86 della legge 662 del 1996;

allegati allo stesso decreto vi sono gli elenchi dei beni immobili suscettibili di dismissione individuati dal Ministro delle finanze;

in tali elenchi compaiono anche l'isola Comacina, sita in comune di Ossuccio, e Villa Carlotta, sita in comune di Tremezzo, entrambe in provincia di Como;

si tratta di beni aventi particolare pregio e valore ambientale, archeologico, monumentale, storico, architettonico, culturale, che non comportano oneri finanziari per lo Stato e sicuramente non assimilabili a beni immobili comuni e dismessi nel loro utilizzo dallo Stato, quali ex caserme ed altri immobili, costituenti magari un peso finanziario per lo Stato o avviati verso l'abbandono o la rovina;

in particolare l'isola Comacina costituisce l'unica isola del lago di Como. È un vero e proprio significativo pezzo di territorio che ha avuto nei secoli una storia ricchissima della quale conserva ancora resti archeologici e monumentali di straordinario valore ed interesse (ad esempio numerose chiese), nonché alcune villette progettate dall'architetto Lingeri, espressione importante del razionalismo architettonico. La stessa isola era stata ceduta all'Italia dal re del Belgio (al quale era pervenuta) con l'intesa di continuare ad ospitare in quelle villette degli artisti belgi nel periodo estivo. Tale è l'importanza dell'isola che tra la regione Lombardia, l'amministrazione provinciale, l'esistente Fondazione dell'isola Comacina, i comuni del territorio e la Fondazione Cariplo è in corso di definizione un accordo di programma, del quale si voleva e si vorrebbe partecipe lo Stato, volto a dare maggiore impulso alle ricerche archeologiche ed a valorizzare il grande patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale e culturale costituito dall'isola Comacina;

Villa Carlotta, pervenuta in proprietà all'Italia dopo la prima guerra mondiale, bene di particolare pregio monumentale ed architettonico, significativa sede museale, circondata da uno splendido parco e giardino botanico di straordinaria bellezza e valore, è gestita in concessione da un ente morale ed è meta di oltre 130.000 visitatori ogni anno, un afflusso che fa di essa uno dei motori del turismo e dell'economia della zona del lago e ne consente la piena autonomia economico-finanziaria con costanti investimenti volti a preservarne ed accrescerne il patrimonio museale e botanico;

si tratta, con tutta evidenza, di due beni che, per ragioni in parte analoghe e in parte diverse, non possono essere sottratti al patrimonio ed alla disponibilità pubblica;

per queste ragioni l'inserimento negli elenchi allegati al decreto 27 marzo 2000 ha suscitato vasto allarme, opposizione e fondata preoccupazione nelle istituzioni e tra la popolazione del territorio;

si tratta di beni la cui sorte non può essere sottratta ad una attenta valutazione dell'interesse pubblico che veda protagonisti anche gli enti locali territoriali interessati e non può essere sbrigativamente definita attraverso l'avvio di procedure di alienazione e dismissione sul mercato immobiliare;

se il Governo non ritenga di dover acquisire maggiori elementi di conoscenza sull'importanza e le caratteristiche dei due beni, di sentire e consultare gli enti locali interessati al fine di assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire nel miglior modo, sottraendoli ad una mera procedura di alienazione sul mercato, oltre alla titolarità ed alla disponibilità pubbliche in rapporto al territorio, la tutela e la valorizzazione di questi due beni dallo straordinario valore ambientale, paesistico, archeologico, storico, monumentale, architettonico. (3-05564)

ASCIERTO, MAZZOCCHI e GASPARRI.
— *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza:

degli effetti che le decisioni assunte dall'amministrazione comunale di Roma stanno determinando nel comparto del turismo di gruppo che rappresenta uno dei canali maggiori di movimentazione turistica nazionale ed internazionale e delle conseguenze dannose che stanno minando drammaticamente l'economia turistica della capitale d'Italia;

delle responsabilità che le autorità capitoline si siano assunte nel voler a tutti i costi rendere esecutivo un piano per la circolazione degli autobus turistici all'interno della città di Roma elaborato a tavolino senza alcuna considerazione per la realtà operativa del settore, ma soprattutto senza rispettare i criteri direttivi indicati con chiarezza dalla Magistratura amministrativa in sede di contenzioso che aveva ritenuto eseguibile il piano solo a condizione di introdurre modifiche sostanziali destinate a garantire l'equilibrio degli interessi pubblici e privati coinvolti;

del fatto che, non osservando alcuno dei suddetti criteri direttivi nell'adozione della recente delibera che ha dato avvio al piano degli autobus turistici, l'amministrazione capitolina si è addossata una ulteriore e preoccupante responsabilità di venir meno ad un comando dell'autorità giudiziaria, introducendo pesanti ombre sulla imparzialità di comportamento dell'amministrazione della capitale che sta squalificando l'immagine stessa del nostro Paese all'estero in concomitanza con un evento che avrebbe dovuto invece rappresentare il fiore all'occhiello della nostra capacità promozionale e ricettiva;

delle ulteriori illegittime conseguenze che si verificano giornalmente nell'esecuzione dei contenuti del piano autobus, in dipendenza dell'assoluta autonomia lasciata al gestore delle linee turistiche che avrebbero dovuto fornire un servizio pubblico di trasporto per la mobilità indiffe-

renziata dell'utenza turistica e che invece si stanno trasformando in surrettizi servizi di noleggio a chiamata in cui gli autobus destinati alla linea finiscono per svolgere trasporti finalizzati per singoli gruppi con evidente distorsione dalle finalità istitutive e con arbitraria ed abusiva occupazione degli spazi operativi propri di quei vettori ai quali viene negato l'esercizio della loro attività;

della circostanza aggravante che tali abusi vengono giornalmente compiuti con veicoli di proprietà del Comune stesso, introducendo così nella squallida vicenda sospetti di diretta collusione da parte della stessa amministrazione per finalità non certo del tutto limpide, dal momento che non sembra possibile sostenere che la stessa Amministrazione non si renda conto che un comportamento del genere configura specifiche fattispecie penali (articoli 314, 316-bis, 355 del codice penale) sulle quali la magistratura penale sarà chiamata ad indagare ove non venga immediatamente a cessare;

della interpretazione assolutamente discriminante dei poteri di controllo e di vigilanza da parte del corpo dei vigili urbani della capitale che, forse dimenticandosi di essere pubblici ufficiali, si stanno trasformando da controllori in semplici guardiani della prevaricazione del gestore delle linee J, assumendo atteggiamenti inflessibili, al limite spesso dell'assurdo, nei confronti degli autobus turistici ed omettendo ogni controllo sulle modalità di esecuzione dei servizi affidati dal comune, aggravando così la situazione e favorendo una monopolizzazione dell'intero mercato del trasporto turistico nella capitale proprio nel momento in cui l'Unione europea Sta completando la liberalizzazione anche dei comparti di trasporto finora riservati;

del fatto che la gestione delle linee J sia affidata ad una ATI di cui l'impresa capofila è la Sita Sogin, e cioè una società a prevalente partecipazione pubblica (la maggioranza del capitale è delle Ferrovie dello Stato Spa) cosicché appare francamente incomprensibile come un soggetto

pubblico possa consentire che, in sede esecutiva, suoi addetti giungano a squalificare in un modo così squallido l'immagine stessa delle Ferrovie, non solo comportandosi come avventurieri della peggiore specie, ma rendendosi addirittura ridicoli per il degrado dell'organizzazione e delle modalità di gestione dell'intero sistema eseguitato dal comune che ha consentito anche una citazione speciale a « *Striscia la notizia* » di martedì 25 aprile 2000;

dello stato di esasperazione che sta pervadendo l'intero settore del trasporto turistico nazionale, dal momento che gli effetti negativi e nefasti del piano autobus comunale stanno penalizzando tutta la categoria rendendo quasi impossibile raggiungere la città di Roma con un autobus turistico per scopi turistici e religiosi, e le ritorsioni cominciano a farsi evidenti con crescenti episodi di violenza a danni di autobus con targa di Roma in altre città con riflessi sull'ordine pubblico che dovranno quanto meno impensierire tutte le autorità preposte;

di fronte a tali documentati e comprovati fatti quali iniziative ed interventi immediati i Ministri competenti intendano assumere per evitare che la situazione possa degenerare e coinvolgere la Capitale d'Italia in una vertenza che squalificherebbe l'intero Paese per la irragionevolezza delle motivazioni, la superficialità dell'esecuzione, la meschina prevalenza di meri interessi di parte, la totale mancanza di ogni e qualsiasi rispetto per quei principi comunitari di libertà e di concorrenza che a parole tutti dicono di voler applicare, ma che poi in realtà molti titolari di poteri pubblici disconoscono nell'esercizio della loro autorità avendo come loro unico obiettivo quello di conservarla più a lungo possibile. (3-05565)

VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DEL-FINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alle dichiarazioni rese dal dottor Antonio Di Pietro, già sostituto

procuratore della Repubblica di Milano, che fanno riferimento ad atti compiuti e a gravi omissioni di cui sarebbe stato protagonista il pubblico ufficiale professor Giuliano Amato all'epoca dei fatti denunciati —:

quali siano le dovereose iniziative dei competenti uffici giudiziari sui fatti denunciati. (3-05566)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DEDONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sono ormai in fase di ultimazione i lavori che hanno interessato la struttura dell'anfiteatro romano di Cagliari — monumento archeologico risalente al II secolo dopo Cristo — allo scopo di ampliarne le tribune ed il numero dei posti a sedere grazie all'inserimento di imponenti soppalcature in legno, che dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva di spettacoli;

per svolgere questi lavori è stato concesso il visto di autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano e della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Cagliari e Oristano;

l'intervento di ampliamento della capienza della struttura, oltre ad occultare una parte considerevole del monumento alterandone l'aspetto, rischia di danneggiarne l'integrità e l'interezza;

la sovrapposizione delle strutture in legno ha sottratto alla vista e quindi al pubblico godimento, questo antico ed emblematico monumento cagliaritano;

la concessione delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze ed i lavori stessi, hanno suscitato lo sconcerto da